CAMERA DEI DEPUTATI N. 3069

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

—

Nuove norme per l'accertamento e l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei profitti di regime

Presentata il 17 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Appare ormai chiaro ed evidente che, esclusi i bizantinismi ed i cerebrali e cervellotici « distinguo », l'Italia nell'ultimo mezzo secolo è stata retta e governata da un vero e proprio « regime », di facciata « democratico », ma nella realtà e nella sostanza sfacciatamente dispotico, nepotista e totalitario. Regime all'inizio, in certo qual modo, generato dall'artata ventata « antifascista », e più che altro con metodi e sistemi clientelari, per zone d'« influenza » ripartite fra i partiti del sedicente « arco costituzionale ».

Peraltro le indagini di « mani pulite », ma anche e soprattutto la conoscenza diretta da parte della gente e dell'opinione pubblica, affrancata anche dalle indagini giudiziarie, da ogni timore reverenziale, hanno ormai chiarito ed acquisito la piena certezza e consapevolezza che questo arco costituzionale fu in realtà l'« arco dei ladroni », in cui tutti, chi più chi meno, rubavano a man salva ove potevano.

Pertanto deve ora essere recuperato all'erario quanto all'erario è in questi decenni stato sottratto con la malversazione, la corruzione, la concussione, il nepotismo, il clientelismo in genere. E, come l'esperienza insegna, non vi è altro pratico strumento che quello delle commissioni provinciali che si intende istituire presso gli uffici del territorio con il compito di accertare i « profitti » conseguiti da questo regime per acquisirli all'erario ed al pubblico patrimonio. E questo è ancora più urgente oggi che la pressione tributaria per risanare la folle spesa trascorsa, complice la generalizzata corruzione, ha superato i limiti della tollerabilità. Tali commissioni devono avere tutti i poteri di

accertamento che consentano loro, anche a mezzo della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri, di effettuare i doverosi accertamenti, sulla scorta e sull'esempio dell'autorevole precedente delle Commissioni democratiche insediate dal 1944 al 1946 per accertare i profitti di regime fascista.

Così se nulla risultasse essere stato rubato, l'attuale classe politica uscirà vieppiù orgogliosa della propria democratica correttezza; ma se qualcosa di marcio dovesse emergere, con ancor maggiore orgoglio questa democrazia dovrà trovare il coraggio di proclamarsi onesta espellendo fuori da sé il bubbone della corruttela.

A tanto si accompagna la necessità di alleviare il peso che la magistratura sta sopportando per portare completamente alla luce quello che si sta appalesando come un purulento bubbone della corruzione insita nel sistema del potere, visto come asservito all'utilità personale e non al servizio della comunità. Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Presso gli uffici del territorio dell'Amministrazione delle finanze sono istituite commissioni aventi lo scopo di acquisire al patrimonio dello Stato i profitti illecitamente acquisiti da amministratori pubblici e da politici incaricati di pubblici uffici.

ART. 2.

1. Le commissioni di cui all'articolo 1 sono composte da dieci membri. Il responsabile dell'ufficio del territorio svolge funzioni di presidente.

2. Sono membri di diritto delle commissioni: il più alto ufficiale dell'Arma dei carabinieri operante nel territorio provinciale, o un suo delegato, il più alto ufficiale della Guardia di finanza operante nel territorio provinciale, o un suo delegato, il capo della procura presso il tribunale del capoluogo di provincia, o un sostituto da questi delegato. Gli altri membri sono eletti dai cittadini, secondo norme da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra liberi professionisti quali avvocati, commercialisti, geometri e ingegneri, a condizione che nell'ultimo decennio non abbiano ricoperto cariche elettive, politiche o amministrative, anche se nell'ambito delle rispettive associazioni professionali.

ART. 3.

1. Le commissioni dispongono le loro indagini con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

2. Nel corso delle indagini delle commissioni può essere eccepito solo il segreto di Stato.

ART. 4.

1. Le commissioni, ai fini della propria attività, possono costituire al proprio interno sottocommissioni.

2. Le sottocommissioni decidono all'unanimità.

3. In caso di mancanza di unanimità decide la commissione a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I verbali delle sedute sono redatti da un segretario comunale o da un notaio scelto volta per volta tra quelli operanti nel territorio provinciale. L'attività di verbalizzazione è gratuita.

ART. 5.

1. Coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche, i loro parenti e affini entro il quarto grado, le persone conviventi, i rappresentanti e i loro eredi devono dichiarare alle commissioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il loro patrimonio alla data del 25 aprile 1945, o alla data di compimento della maggiore età, se successiva, e il loro patrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le alienazioni di beni e i redditi percepiti nel periodo di cui alla lettera *a)* con le relative motivazioni.

2. Le commissioni accertano la veridicità o verosimiglianza delle dichiarazioni di cui al comma 1 e le approvano. In caso contrario procedono ai necessari accertamenti.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano reso dichiarazioni mendaci sono soggetti all'arresto fino a trenta giorni ed all'ammenda pari a due milioni di lire per ogni milione di lire, o frazione di milione non dichiarati, calcolati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, entro *sei mesi dalla data di entrata in vigore* della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.